



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 83/18/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BOLOGNA – ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

(CONTESTAZIONE N. 15/17/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405//17/CONS e, in particolare, l’art. 20 che conferisce al Servizio ispettivo, registro e CO.RE.COM le funzioni di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CO.RE.COM, e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante “*Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l’atto di contestazione n. 15/17/SIR del 22 dicembre 2017, notificato al Comune di Bologna – Istituzione Bologna Musei in pari data, con prot. AGCOM n. 89442;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore Servizio ispettivo, Registro e CORECOM n. 15/17/SIR del 22 dicembre 2017, notificato in pari data, è stata contestata al Comune di Bologna – Istituzione Bologna Musei (di seguito denominata Istituzione Bologna Musei), cod. fisc.: 01232710374, con sede in Bologna, Via Don Minzoni n. 14, la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dall'esame della comunicazione trasmessa dall'Istituzione Bologna Musei, in data 25 settembre 2017, prot. n. 67176, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale, riferite all'esercizio 2016, invero, è emerso che alla voce "su emittenza radiofoniche e/o televisive e locali" non è stata destinata la quota del 15 % del totale delle spese pubblicitarie (euro: 12.945,00), prevista dalla norma.

L'Istituzione Bologna Musei avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme "che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea".

2. Deduzioni dell'Istituzione Bologna Musei e approfondimenti istruttori.

Con nota del 19 gennaio 2018, inviata in pari data tramite PEC all'Autorità, integrata con quella del 14 febbraio 2018, il Direttore dell'Istituzione Bologna Musei ha rappresentato le proprie argomentazioni in merito ai fatti contestati. Innanzitutto ha precisato la necessità di correggere, a causa di un mero errore materiale, i dati contenuti nel modello telematico riguardanti le spese pubblicitarie sostenute, rilevando trattarsi di spese afferenti ad eventi e mostre di carattere temporaneo e che, in base alla direttiva della Presidenza Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009, tali spese non sarebbero oggetto di comunicazione e, del resto, ad avviso dell'Istituzione, le medesime sarebbero state sostenute nell'ambito di attività di natura commerciale e non istituzionale.

3. Valutazioni dell'Autorità

Relativamente alla prima argomentazione (spese pubblicitarie afferenti ad eventi e mostre di carattere temporaneo), si rappresenta che la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009, al punto 1.1, 4° capoverso, prescrive l'esclusione dall'obbligo di comunicazione di quelle spese che riguardano la sponsorizzazione e la partecipazione a fiere, mercati e mostre e non, invece, di quelle spese che attengono ad eventi che sono direttamente organizzati dall'Ente, come sembra rilevare dalla documentazione fornita. Spese, queste ultime, che si riferiscono all'acquisto di spazi pubblicitari per divulgare avvisi o messaggi al fine di illustrare le attività istituzionali proprie dell'Ente. Ai sensi della citata Direttiva, inoltre, l'esclusione dall'obbligo di comunicazione concerne le spese sostenute per la "stampa", "editing", "produzione", "spazi" e "partecipazione" e non anche quelle inerenti all'attività di divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Per quanto riguarda la caratterizzazione della spesa pubblicitaria nell'ambito dell'attività commerciale dell'Istituzione Bologna Musei, si osserva che l'Ente per sua natura e finalità svolge attività pubblica quale organismo strumentale del Comune per la gestione e il coordinamento del sistema museale comunale definito come soggetto permanente senza scopo di lucro, così come previsto all'art. 2 del proprio Regolamento.

Pertanto si ritiene che lo stesso svolge attività istituzionale e che le spese di pubblicità in questione sono da considerarsi unicamente in tale ambito.

Alla luce delle informazioni ricevute e dall'esame dei documenti forniti, il computo complessivo delle spese pubblicitarie risulta essere così rideterminato:

- alla voce “*su giornali quotidiani e periodici*”, è destinata la somma di euro: 7.686,00, pari al 61,46 % del totale delle spese pubblicitarie (euro: 12.505,00);
- alla voce “*su emittenza radiofoniche e/o televisive e locali*”, non è destinata alcuna somma del totale delle spese pubblicitarie (euro: 12.505,00);
- alla voce “*su altri mezzi di comunicazione*”, è destinata la somma di euro: 4.819,00, pari al 38,54 % del già citato totale delle spese pubblicitarie (euro: 12.505,00);

Pertanto, sulla base del riscontro dei documenti presentati, nonostante siano variati i valori iniziali, persiste la criticità alla voce “*su emittenza radiofoniche e/o televisive locale (almeno il 15%)*”.

CONSIDERATO, quindi, che, sulla base delle informazioni e della documentazione fornite dall'Istituzione Bologna Musei in sede istruttoria, la quota d'obbligo, indicata dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*, non risulta comunque rispettata con riferimento all'esercizio finanziario 2016;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro: 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro: 51.646,00 (cinquantunmilaseicento quarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f)*, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro: 5.165,00 (cinquemilacentosessanta cinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale determinazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento tenuto dall'Istituzione Bologna Musei può ritenersi di entità lieve, non esistendo precedenti e considerando le problematiche applicative incontrate



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'Istituzione in relazione alla tipologia di promozione delle attività; a ciò si aggiunga la considerazione della lieve entità delle spese di pubblicità nel suo complesso.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose

Dall'istruttoria svolta si rileva che l'Istituzione provvederà a dotarsi di un sistema di monitoraggio e vigilanza sull'impiego delle risorse finanziarie destinate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa.

C. Personalità dell'agente

L'Istituzione per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che dalla complessiva situazione amministrativa dell'Ente, la misura della sanzione non è particolarmente afflittiva per lo stesso.

UDITA la relazione del Presidente;

ACCERTA

che il Comune di Bologna – Istituzione Bologna Musei (cod. fisc.: 01232710374), con sede in Bologna, Via Don Minzoni n. 14, ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, l'articolo 41, comma 1 del *Tusmar*, in riferimento alla pubblicità a favore dell'emittenza radiofoniche e/o televisive e locali;

ORDINA

alla predetto Ente di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2016;

INGIUNGE

Comune di Bologna – Istituzione Bologna Musei, cod. fisc.: 01232710374, con sede in Bologna, Via Don Minzoni n. 14, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazioni con delibera n. 83/18/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 83/18/CSP*”.

Il presente atto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi